

# PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO DI DENARO

Le disposizioni in materia antiriciclaggio (per brevità **AML**) sono contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE nonché della direttiva 2006/70/CE e sue modifiche ed integrazioni (cd. Legge antiriciclaggio) e dettate per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Per "riciclaggio": *«in conformità con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione»;*

In particolare l'art. 14 del citato decreto prevede l'osservanza delle disposizioni anche da parte dei soggetti che necessitano di "*autorizzazione, licenze per l'offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato-, ai sensi dell'art.1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n.266*".

Inoltre in data 17 febbraio 2011 è stato emesso un decreto da parte del Ministero dell'Interno per la "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari*".

In conformità alla richiamata normativa, gli operatori di gioco sono pertanto tenuti ad adempiere ad una serie di obblighi posti a loro carico in particolare dalla richiamata legge tra cui ex. art. 24 "attività di gioco" ad acquisire e conservare secondo definite modalità e per qualsiasi operazione di importo superiore ad Euro 1000,00:

- i dati identificativi del giocatore,
- la data delle operazioni di apertura, ricarica e di riscossione sui medesimi conti,
- il valore delle operazioni summenzionate

- gli strumenti di pagamento utilizzati.

- l'indirizzo IP, data e ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente pone in essere le suddette operazioni, previo accesso al proprio conto di gioco.

I giocatori, secondo la normativa regolante la raccolta del gioco *online*, devono: registrarsi sul sito del Concessionario, fornire i propri dati identificativi, il proprio codice fiscale e un proprio documento di riconoscimento. Dovranno ovviamente fornire un valido indirizzo e-mail.

I dati forniti dai Giocatori dovranno essere registrati dal Concessionario mediante sistemi informatici in grado di elaborare mensilmente le informazioni contenute, oppure mediante l'istituzione di un archivio informatico unico (cfr. art. 39 D.lgs 231/07).

In conformità alle disposizioni dettate in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 41 "segnalazione di operazioni sospette" è fatto obbligo al Concessionario di inviare alla UIF (Organismo denominato Unita' di informazione finanziaria istituita presso la Banca di Italia in data 1 gennaio 2008 proprio in conformità a quanto previsto dalla legge antiriciclaggio) *"una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo"*.